Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma - Giovedì 16 febbraio** — **Numero 39**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell' Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all' Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. Decreto-Legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle Tariffe per le inserzioni sulla Gazzetta ufficiale, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, S. E. il barone Costantino von Neurath, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Germania.

Roma, 16 febbraio 1922

LEGGI E DECRETI

Il numero 61 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1° dicembre 1921, n. 1653;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le spese richieste da impianti o lavori di natura straordinaria resi necessari a' sensi degli articoli 1, 2 e 3 del Regio decreto-legge 1° dicembre 1921, n. 1653, e per le spese analoghe occorrenti ad importare dall'estero energia elettrica in quantitivi di potenza superiori a quelli introdotti nel periodo di tempo anteriore al 1° dicembre 1921, può esser concessa al venditore dell'energia elettrica ed a carico degli utenti, una quota di concorso a fondo perduto da determinare tenendo conto unicamente di quella porzione delle spese incontrate, alla quale non corrispondano impianti o lavori utilizzabili dopo cessate le presenti eccezionali circostanze.

Art. 2.

L'assegnazione preventiva della quota di concorso menzionata nel precedente articolo e la determinazione della misura della medesima sono disposte dal prefetto su proposta del commissario regionale e, nel caso che interessino il territorio di più Provincie, dal Ministero dei lavori pubblici su proposta del Comitato di cui all'art. 8 del presente decreto, sentito, se del caso, il commissario regionale.

Art. 3.

Salvo pattuizioni diverse o contrarie espressamente stipulate dalle parti le spese da ripartire fra gli utenti, a norma dell'art. 7 del R. decreto-legge n. 1653 del 1° dicembre 1921, per l'energia termoelettrica prodotta in officine requisite o in officine di proprietà di utenti a norma dell'art. 1 dello stesso R. decreto-legge n. 1653 del 1° dicembre 1921, sono le seguenti:

a) una aliquota corrispondente all'interesse ed all'ammortamento dell'impianto reso funzionante od una congrua quota d'affitto che tenga conto di tali elementi;

b) tutte le spese vive per la produzione dell'energia, eccettuata la quota di L. 0,12 per chilovattora, come all'art. 2 del decreto n. 250 del 27 febbraio 1919, la quale resta a carico dell'azienda distributrice per conto della quale l'energia è stata prodotta.

Il prezzo d'acquisto dell'energia elettrica, importata dall'estero, a' sensi dell'art. 1 del presente decreto, graverà sul distributore per la quota di L. 0,12 al chilovattora e l'eventuale maggior costo sarà ripartito fra gli utenti con le stesse norme del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 250.

Art. 4.

Sull'energia che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato mette a disposizione delle Aziende elettriche distributrici per effetto dei provvedimenti adottati in seguito al decreto-legge 1° dicembre 1921, resta a carico del distributore la quota fissa di cent. 12 per chilovattora, di cui all'art. 2 del decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 250.

Art. 5.

La sospensione della fornitura dell'energia elettrica comminata dall'articolo 4 del decreto-legge del 28 dicembre 1919, n. 2547, può, in via temporanea o permanente, essere disposta dai prefetti su proposta dei commissari regionali. In tali casi, è in facoltà del prefetto denunciare la infrazione al magistrato per l'applicazione delle altre sanzioni penali.

Art. 6.

A tutti gli effetti di legge, la disoccupazione operaia dipendente dall'applicazione delle sanzioni penali per contravvenzioni ai decreti prefettizi regolanti il razionamento dell'energia elettrica, non sarà considerata come involontaria.

Gli oneri di tale disoccupazione resteranno a carico dei datori di lavoro, in confronto dei quali fu accertata la contravvenzione.

Art. 7.

All'osservanza delle limitazioni relative al consumo dell'energia elettrica ed all'accertamento delle relative contravvenzioni provvedono, oltre gli agenti della forza pubblica e le Regie guardie di finanza, il personale del Genio civile, degli Uffici tecnici di finanza e dell'Ufficio speciale delle ferrovie (Circoli d'ispezione) e occorrendo, tecnici di fiducia da nominarsi dal prefetto su proposta dei commissari regionali e da equipararsi agli agenti giurati.

Art. 8.

In analogia a quanto dispone l'art. 46 del decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, è costituito un Comitato permanente della 2ª sezione del Consiglio superiore delle acque composto dal presidente del Consiglio superiore o da chi ne fa le veci nella 2ª sezione, di 4 membri della sezione stessa e del capo dell'ufficio elettricità. Il Comitato esercita le attribuzioni della sezione nei casi di urgenza ed a norma dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 9.

Le spese occorrenti al funzionamento dei commissari regionali istituiti con l'art. 4 del decreto-legge 1° dicembre 1921, n. 1653 ed alla sorveglianza di cui all'art. 7 del presente decreto sono a carico delle Ditte venditrici di energia elettrica interessate al razionamento. A questo fine con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato di cui al precedente articolo, tali spese saranno ripartite tra le Ditte di cui sopra in proporzione del capitale versato o investito nell'azienda al 31 dicembre 1921.

Per provvedere intanto a tali spese, è dal tesoro autorizzata, salvo rimborso a carico delle ditte, la somma di L. 120.000 da iscriversi con decreto del detto dicastero in apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio in corso.

La determinazione delle competenze dei commissari regionali sarà fatta con decreto del ministro dei lavori pubblici.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI — DE NAVA — BELOTTI — BENEDUCE.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 48 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi con le leggi 26 settemb e 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati l'ultima parte dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e l'art. 11 del relativo regolamento approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.

Pertanto, la formula del giuramento da prestarsi dagli impiegati dello Stato è la seguente:

« Giuro di essere fedele al Re ed ai suoi Reali successori, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e di adempiere a tutti i doveri del mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria ».

Art. 2.

I funzionari dell'ordine giudiziario e gli uscieri prestano giuramento con la formula seguente: « Giuro di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno e di adempiere da uomo di onore e di coscienza le funzioni che mi sono affidate ».

Art. 3.

In quanto ciò non sia già avvenuto, dovrà entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto prestarsi il giuramento preveduto nei precedenti articoli dagli impiegati e dai funzionari dell'ordine giudiziario provenienti dal cessato regime mantenuti, confermati o riassunti provvisoriamente in servizio a' sensi delle disposizioni emanate dal Comando supremo e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e che abbiano già conseguita la cittadinanza italiana.

Per gli impiegati e i funzionari dell'ordine giudiziario che conseguiranno la cittadinanza italiana successivamente, il termine decorrerà dal giorno di notificazione del relativo decreto.

Art. 4.

Nella prima applicazione del presente decreto il giuramento sarà prestato dagli impiegati e funzionari dell'ordine giudiziario addetti agli uffici delle nuove Provincie rispettivamente avanti ai commissari generali civili o al commissario civile in Zara oppure avanti alle autorità dei vari rami di servizio da questi all'uopo delegato e dagli impiegati o funzionari dell'ordine giudiziario addetti ad uffici nelle altre Provincie del Regno avanti ai rispettivi capi di essi.

Successivamente si applicheranno per gli impiegati le norme vigenti in materia nel Regno per i vari rami di amministrazione e per i funzionari dell'ordine giudiziario e gli uscieri l'art. 10 dell'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 6 dicembre 1865 n. 2626 (serie 1ª) e le disposizioni della sezione 11ª del regolamento generale giudiziario approvato con Regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 81 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dal R. decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Visto il R. decreto 5 agosto 1912, n. 907;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La stazione di Potenza Inferiore, compresa, secondo la tabella *A*, annessa al Regio decreto 5 agosto 1912, n. 907, nella circoscrizione del compartimento ferroviario di Napoli, viene inclusa nella circoscrizione del compartimento di Bari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 82 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393;

Visto il R. decreto 16 giugno 1921, n. 845, che modifica transitoriamente le indennità di diaria e di pernottazione stabilite per il personale delle ferrovie dello tato;

Visto il R. decreto 28 aprile 1921, n. 684, col quale, in applicazione del R. decreto-legge 25 agosto 1920, n. 1184, l'esercizio della navigazione dello Stato è restituito, dal 1° luglio 1921, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'indennità di diaria o l'indennità di pernottazione stabilite, per le missioni nell'interno del Regno, dall'articolo 131 del regolamento del personale navigante, approvato col decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, e modificato dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1918, n. 1744, sono transitoriamente sostituite dalle indennità risultanti dall'unito prospetto, visto, d'ordine Nostro, dai ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dalla data del decreto stesso e fino al 30 giugno 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

FERROVIE DELLO STATO

Indennità di trasferta per il personale navigante delle ferrovie dello Stato

(Sostituiscono le indennità stabilite per il personale medesimo dalla tabella annessa all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1918, n. 1744).

Indicazione delle qualifiche	Diaria	Pernottazione	Supplemento d'indennità (1)	Totale
Comandanti di 1ª e 2ª classe; Capi macchinisti di 1ª e 2ª classe	20	10	15	45
Comandanti (2); Capi macchinisti (2); Primi ufficiali; Primi macchinisti	18	8	12	38
Capitani in secondo di 1ª e 2ª cl. (2); Macchinisti in secondo di 1ª e 2ª classe (2); Secondi e terzi ufficiali; Secondi e terzi macchinisti	16	6	10	32
Sottufficiali	11	5	4	20
Marinai e fuochisti	10	4	4	18
Mozzi e carbonai	10	4	4	18

(1) Il supplemento va corrisposto in aggiunta all'indennità diaria e di pernottazione per ogni periodo di 24 ore di assenza continuata dalla residenza per missione.

(2) Dei ferry-boats.

Visto, d'ordine Nostro:
Il ministro dei lavori pubblici
MICHELI.
Il ministro del tesoro:
DE NAVA.

umero 83 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti gno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

sto l'art. 35 del regolamento del personale appro- con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, nu- 1393;

isto l'art. 1, ultimo comma, del decreto Luogote- ziale sopradetto;

entito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie llo Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'art. 35 del regolamento per il sonale delle ferrovie dello Stato, approvato con reto Luogotenenziale n. 1393 del 13 agosto 1917, è tituito dal seguente:

« Un funzionario od agente di ruolo dell'Amministrazione ferroviaria di Stato esercita, senza diritto di voto, le funzioni di segretario della Commissione ».

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a uiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI.

sto, il guardasigilli: RODINÒ.

---

a raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 2086. Regio decreto 29 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, viene fissato in L. 1898 il contributo scolastico che il comune di Brunate (Como) deve, a decorrere dal 1° luglio 1921, annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e in seguito alla revoca della autonomia scolastica.

2087. R. decreto 24 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro della pubblica istruzione, la Fondazione Giovan Battista Queirolo per un posto di perfezionamento presso la clinica medica della R. università di Pisa viene eretta in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 2088. Regio decreto 4 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Trino (Novara) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 2089. Regio decreto 11 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, vengono modificati gli articoli 8, 9, 13 e 22 dello statuto della biblioteca « Di Venere-Ricchetti » in Bari, approvato col Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2585.

N. 2090. Regio decreto 11 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Lugo di Vicenza (Vicenza), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio, col limite massimo fino a L. 2000.

N. 2093. Regio decreto 18 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, la Fondazione scolastica « Premio Lauretta », presso la R. scuola normale di Ripatransone viene eretta in Ente morale, ed è approvato lo statuto organico relativo.

N. 2094. Regio decreto 11 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, la Fondazione scolastica « Dott. Giuseppe Visconti » in Galliate, viene eretta in Ente morale, ed è approvato lo statuto organico relativo.

N. 53. Regio decreto 5 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, vengono apportate modificazioni allo statuto dell'Ente « Scuola Giovanni Squillario » di Piatto.

N. 55. Regio decreto 15 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, l'Istituto femminile di famiglia con sede in Brescia, viene eretto in Ente morale e ne è stato approvato lo statuto organico.

N. 65. Regio decreto 12 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, la « Fondazione colonnello Alessandro Roasio », costituita col capitale nominale di L. 6600 e destinata a favore dei militari di truppa del 47° reggimento fanteria, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto organico.

N. 69. Regio decreto 19 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'industria e commercio, autorizza la R. Azienda dei Presti in Firenze, ad applicare dal 1° novembre 1921 tasse accessorie sui pegni.

N. 70. Regio decreto 19 gennaio 1922, col quale sulla, proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si istituisce in Napoli un Collegio di probiviri per l'industria delle conserve alimentari con giurisdizione sul territorio della Provincia.

N. 72. Regio decreto 19 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si istituisce in Vicenza un Collegio di probiviri per l'industria delle fornaci, con giurisdizione sul territorio della Provincia.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 26 settembre 1920, n. 1322;

Veduto l'art. 119 del R. decreto 7 ottobre 1921, numero 1393;

Veduto il paragrafo 16 dello statuto comunale per la città di Rovereto;

Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' confermata l'elezione a sindaco della città di Rovereto del sig. cav. uff. rag. Silvio De Francesco.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale dei servizi elettrici.

Con R. decreto del 20 agosto 1921:

Sisti Maria, nata Rotondi, ufficiale telefonica a L. 3500, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamata in attività di servizio dall'11 luglio 1921.

Con R. decreto del 24 agosto 1921:

Bovino Irene, nata Marana, ufficiale telefonica a L. 3500, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 31 luglio 1921.

Con R. decreto del 14 luglio 1921:

Belli Maria, nata Mazzucchelli, ufficiale telefonica a L. 4100, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 1° giugno 1921.

Balossi Angela, ufficiale telefonica a L. 4100, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 24 giugno 1921.

Martelli Adelia, ufficiale telefonica a L. 3500, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dall'8 giugno 1921.

Fiorito Maria, ufficiale telefonica a L. 3500, è collocata in aspettativa per malattia dal 6 giugno 1921.

Bartoli Imelde, nata Golinelli, ufficiale telefonica a L. 4100+600, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 18 giugno 1921.

Cretoni Felice Maria, nata Balistreri, ufficiale telefonica a L. 4300+1200, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 18 giugno 1921.

Scotti Elena ufficiale telefonica a L. 4100, è collocata in aspettativa per motivi di malattia, dal 15 maggio 1921.

Di Vita Michela, nata Quinci, ufficiale telefonica a L. 4100+1800, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 4 giugno 1921.

Con R. decreto del 21 luglio 1921:

Candela Maria, ufficiale telefonica a L. 4100+1800, è collocata in aspettativa per motivi di malattia, dal 6 luglio 1921.

Sportelli Maria, ufficiale telefonica a L. 4500, è collocata in aspettativa per motivi di malattia, dal 5 luglio 1921.

Con decreto Ministeriale del 30 luglio 1921:

Persico Amelia, nata Capria, ufficiale telefonica a L. 3500, è collocata in aspettativa, per motivi di malattia, dal 26 giugno 1922.

Con R. decreto del 31 luglio 1921:

Bressan Lydia, nata Viani, ufficiale telefonica a L. 5315,16, e collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 7 aprile 1921 è richiamata in attività di servizio dal 29 aprile 1921.

Con R. decreto del 29 agosto 1921:

Beretta Paolina, ufficiale telefonica a L. 4300 + 1200, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 10 luglio 1921.

Con R. decreto del 29 settembre 1921:

Dumont Maria, nata Saracino, ufficiale telefonica a L. 4100 + 600, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 12 agosto 1921.

Con R. decreto del 7 agosto 1921:

Quadrelli Luigia, ufficiale telefonica a L. 4100 + 683,34, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° agosto 1921.

Siron Rosaria, nata Ciullo, ufficiale telefonica a L. 4100 + 1200, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 4 luglio 1921.

Pozzi Genoveffa, ufficiale telefonica a L. 4300 + 1600, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 1° luglio 1921.

Con decreto Ministerale dell'8 agosto 1921:

Marinoni Delia, nata Tofani, ufficiale telefonica a L. 3500 è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 5 aprile 1921

Con decreto Ministeriale del 16 agosto 1921:

Minucci Maria, nata Spetrino, ufficiale telefonica a L. 4100+600 è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 16 luglio 1921.

Con decreto Ministeriale del 18 agosto 1921:

Avallone Teresa, nata Siviero, ufficiale telefonica a L. 3500, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 10 luglio 1921.

Con R. decreto del 20 agosto 1921:

Russo Maria, ufficiale telefonica a L. 3500, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 21 luglio 1921.

De Marco Luigia, nata Fiore, ufficiale telefonica a L. 3900+1400 è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 21 giugno 1921.

Con R. decreto del 24 agosto 1921:

Ghirardi Isabella, ufficiale telefonica a L. 4300 + 1400, è collocata in aspettativa, per motivi di malattia, dal 2 agosto 1921.

Con R. decreto del 29 agosto 1921:

Zanichelli Giuseppina, ufficiale telefonica a L 3500, è collocata in aspettativa, per motivi di malattia dal 24 luglio 1921.

Con R. decreto del 29 settembre 1921:

Speranza Marta, ufficiale telefonica a L. 4300 + 1200, è collocata in aspettativa, per motivi di malattia, dal 31 agosto 1921.

Rusconi Anita, nata Alfieri, ufficiale telefonica, a L. 4300 + 1200 è collocata in aspettativa, per motivi di malattia dal 4 settembre 1921.

Scodini Delia, nata Bagnoli, ufficiale telefonica a L. 3500, è collocata in aspettativa, per motivi di malattia dal 1° settembre 1921.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 47, dal 21 al 27 novembre 1921.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Arezzo *(a)*	Arezzo	—	1	—	1
Bergamo	Clusone	—	1	—	1
»	Treviglio	—	2	—	2
Brescia *(a)*	Brescia	—	1	—	2
Campobasso	Isernia	1	—	1	—
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
Milano	Monza	—	1	—	1
Modena	Modena	1	—	2	1
Novara	Novara	—	2	—	2
Pavia	Mortara	—	1	—	1
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
Salerno	Salerno	—	1	—	1
Sassari	Alghero	—	1	—	1
»	Ozieri	—	1	—	1
»	Sassari	—	1	—	1
		2	16	3	18
Carbonchio sintomatico.					
Belluno	Feltre	—	1	—	1
Afta epizootica.					
Alessandria	Acqui	2	1	2	1
»	Alessandria	1	1	1	1
»	Asti	6	1	19	9
»	Casale Monferrato	9	—	12	2
»	Tortona	1	—	1	—
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Arezzo *(a)*	Arezzo	7	1	23	16
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	7	—	38	—
»	Fermo	5	—	23	1
Avellino	Avellino	1	—	2	—
Segue *Afta epizootica.*					
Bari delle Puglie	Bari	1	—	2	—
Belluno	Belluno	1	1	2	4
»	Feltre	2	—	3	—
Benevento	Benevento	3	—	3	—
Bergamo	Bergamo	40	6	95	23
»	Clusone	5	1	10	6
»	Treviglio	31	3	176	71
Bologna	Bologna	24	1	77	7
»	Imola	4	—	9	—
»	Vergato	5	—	14	6
Brescia *(a)*	Breno	1	1	1	1
»	Brescia	60	3	526	60
»	Chiari	26	1	238	87
»	Salò	10	5	23	43
»	Verolanuova	20	—	191	18
Caserta	Sora	—	1	—	1
Como	Como	22	5	63	38
»	Lecco	25	18	80	53
»	Varese	21	7	59	23
Cremona	Casalmaggiore	—	1	—	1
»	Crema	3	3	9	5
»	Cremona	6	4	7	18
Cuneo	Alba	2	—	2	—
»	Cuneo	4	2	15	8
»	Mondovì	5	3	19	10
»	Saluzzo	9	3	62	7
Ferrara	Cento	1	—	3	—
»	Ferrara	5	—	10	3
Firenze	Firenze	9	6	31	15
»	Pistoia	2	2	5	3
»	S. Miniato	8	1	13	6
Forlì	Cesena	2	—	56	6
»	Forlì	4	—	35	—
»	Rimini	2	—	2	—
Genova	Albenga	2	—	2	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*					
Genova	Chiavari	1	—	5	—
»	Genova	9	—	33	1
»	Savona	1	1	2	1
Grosseto (*a*)	Grosseto	2	—	9	1
Livorno	Livorno	1	—	3	3
»	Portoferraio	2	2	3	5
Lucca	Lucca	14	1	56	14
Macerata (*a*)	Camerino	—	2	—	3
»	Macerata	—	2	—	2
Mantova	Mantova	15	5	34	10
Massa e Carrara	Castelnuovo di G.	1	—	1	—
»	Massa	2	—	15	2
Milano	Abbiategrasso	2	3	3	3
»	Gallarate	6	2	6	2
»	Lodi	7	12	8	14
»	Milano	10	5	11	11
»	Monza	1	1	1	1
Modena	Mirandola	5	—	34	1
»	Modena	9	—	35	3
»	Pavullo nel Frign.	2	—	45	—
Napoli	Castellammare di S.	3	—	4	2
»	Napoli	1	—	1	—
Novara	Biella	5	5	12	9
»	Domodossola	—	3	—	7
»	Novara	10	4	29	6
»	Pallanza	—	1	—	1
»	Vercelli	9	2	20	10
Padova	Padova	36	5	54	25
Parma	Borgo S. Donnino	3	1	7	4
»	Borgotaro	—	1	—	1
»	Parma	1	1	3	2
Pavia	Mortara	6	1	10	2
»	Pavia	17	2	31	8
»	Voghera	13	5	17	5
Perugia	Foligno	1	—	4	—
»	Orvieto	—	1	—	4
»	Perugia	2	—	3	1
»	Spoleto	2	1	6	5
Pesaro e Urbino	Pesaro	4	—	6	—
»	Urbino	8	—	13	3
Segue *Afta epizootica.*					
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	—	3	—	4
»	Piacenza	2	7	3	16
Pisa	Pisa	12	3	46	26
»	Volterra	3	—	10	3
Porto Maurizio	Porto Maurizio	6	—	8	4
Ravenna	Lugo	2	—	2	—
»	Ravenna	2	1	3	4
Reggio Calabria	Gerace Marina	1	—	1	—
»	Reggio Calabria	2	—	7	—
Reggio Emilia	Guastalla	1	2	4	6
»	Reggio Emilia	3	3	7	11
Rovigo	Adria	3	—	8	1
»	Rovigo	23	—	47	1
Salerno	Salerno	4	2	7	6
Siena	Siena	7	1	32	4
Sondrio	Sondrio	8	5	8	13
Teramo (*a*)	Teramo	1	—	1	—
Torino	Ivrea	5	4	9	7
»	Pinerolo	12	1	58	10
»	Susa	5	1	14	7
»	Torino	24	9	157	42
Treviso	Treviso	—	1	—	6
Udine	Cividale del Friuli	3	—	3	—
»	Pordenone	1	—	7	1
»	Udine	4	—	5	6
Venezia	Chioggia	1	—	4	1
»	Venezia	23	3	77	11
Verona	Verona	21	7	82	34
Vicenza	Asiago	1	—	1	2
»	Vicenza	15	6	43	17
		810	211	3142	973
Malattie infettive dei suini.					
Alessandria	Alessandria	1	—	1	—
Ancona	Ancona	—	2	—	4
Aquila degli Abr.	Cittaducale	1	—	1	8
»	Sulmona	1	—	1	2
Arezzo (*a*)	Arezzo	5	1	53	9
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	6	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue Malattie infettive dei suini.					
Ascoli Piceno	Fermo	3	1	6	4
Belluno	Belluno	3	—	4	1
»	Feltre	3	—	15	1
Benevento	Benevento	1	—	1	1
Bergamo	Treviglio	1	—	1	—
Bologna	Bologna	6	—	23	—
»	Imola	4	—	10	—
Campobasso	Campobasso	2	—	3	3
Catanzaro	Catanzaro	2	—	5	—
»	Monteleone di Cal.	1	—	1	—
Cosenza	Paola	1	—	1	—
Cuneo	Cuneo	1	—	1	—
Firenze	Firenze	3	1	7	1
Genova	Genova	1	—	1	—
Grosseto (*a*)	Grosseto	6	—	86	6
Lucca	Lucca	1	—	2	—
Macerata (*a*)	Macerata	—	4	—	13
Massa e Carrara	Pontremoli	2	—	5	—
Milano	Abbiategrasso	—	1	—	1
»	Gallarate	—	1	—	1
»	Lodi	1	—	1	—
»	Milano	1	—	1	—
Modena	Modena	2	—	3	1
Novara	Vercelli	—	1	—	1
Pavia	Pavia	—	2	—	2
Pesaro e Urbino	Urbino	2	—	4	—
Pisa	Volterra	1	—	1	—
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
»	Matera	3	—	4	—
»	Melfi	2	—	4	—
»	Potenza	3	—	5	—
[illegible]venna	Faenza	1	—	1	—
	Rovigo	—	1	—	1
	Campagna	1	—	1	—
	Siena	1	—	1	—
	Penne	—	2	—	5
	Teramo	4	—	13	5
	Torino	—	1	—	1
		73	18	274	71

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Farcino criptococcico.					
Ancona	Ancona	1	—	1	—
Avellino	Avellino	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
»	Barletta	—	1	—	1
Benevento	Cerreto Sannita	2	—	2	—
Bergamo	Treviglio	1	—	1	—
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Cosenza	Paola	1	—	3	—
Genova	Spezia	1	—	1	—
Massa e Carr. (*a*)	Castelnuovo di Gar.	1	—	1	—
Messina	Messina	1	1	3	4
Napoli	Casoria	2	—	6	—
»	Castellammare di S.	1	—	6	—
»	Napoli	4	—	7	—
Palermo	Palermo	1	—	16	—
Salerno	Salerno	2	2	2	4
Siracusa	Siracusa	2	—	4	—
		22	5	55	10
Rabbia.					
Ancona	Ancona	1	—	3	—
Aquila degli A. (*b*)	Sulmona	—	1	—	1
Avellino	S. Angelo dei Lom.	—	1	—	1
Bari delle Pug. (*b*)	Altamura	—	2	—	4
»	Barletta	1	—	2	—
Belluno	Feltre	—	1	—	1
Bologna	Bologna	—	1	—	2
Brescia (*a*)	Brescia	—	2	—	2
»	Chiari	—	1	—	1
Lecce	Brindisi	—	1	—	1
Milano	Milano	—	1	—	2
Modena	Modena	—	1	—	1
Palermo	Palermo	1	—	6	—
Siracusa	Modica	—	1	—	2
Teramo	Penne	—	1	—	1
Udine	Udine	—	5	—	5
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		3	16	11	24

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti – nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – nuovi denunziati
Morva.					
Avellino (*b*)	Ariano di Puglia	1	—	1	—
Bari delle Pug. (*b*)	Altamura	1	—	1	—
		2	—	2	—
Rogna.					
Aquila degli Abr.	Avezzano	1	1	1	10
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Potenza (*a*)	Lagonegro	1	—	1	—
»	Matera	1	—	1	—
	Melfi	1	—	1	—
		4	3	4	12
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Aquila degli Abr.	Avezzano	1	—	15	—
Potenza (*a*)	Melfi	1	—	1	—
»	Potenza	2	—	3	—
		4	—	19	—
Vaiuolo ovino.					
Bari delle Puglie	Barletta	2	1	10	1
Potenza (*a*)	Melfi	1	—	1	—
		3	1	11	1
Morbo coitale maligno.					
Pisa	Volterra	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
		2	—	2	—
Influenza del cavallo.					
Caltanissetta	Piazza Armerina	1	—	4	—
Tubercolosi bovina.					
Macerata (*a*)	Macerata	—	1	—	1
Colera dei polli.					
Campobasso	Campobasso	1	—	5	—
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Massa e Carr. (*a*)	Massa	1	—	5	2
Rovigo	Rovigo	1	—	8	—
		3	1	18	3

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	13	18	21
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Afta epizootica	51	1021	4115
Malattie infettive dei suini	32	91	345
Morva	2	2	2
Farcino criptococcico	14	27	65
Rabbia	14	19	35
Rogna	4	7	16
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	2	4	19
Vaiuolo ovino	2	4	12
Morbo coitale maligno	2	2	2
Influenza del cavallo	1	1	4
Tubercolosi bovina	1	1	1
Colera dei polli	4	4	21
Barbone dei bufali	—	—	—
Peste aviaria	—	—	—
Aborto epizootico	—	—	—

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(*b*) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente, dal 7 al 13 novembre 1921.

COMMISSARIATO generale civile	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Dalmazia	Zara	—	1	—	1
Venezia Giulia	Gorizia	—	1	—	1
»	Pisino	1	—	1	—
		1	2	1	2
Afta epizootica.					
Venezia Giulia	Capodistria	1	—	2	3
»	Gorizia	15	1	102	37
»	Gradisca	7	2	29	16
»	Monfalcone	3	2	8	3
»	Pisino	4	—	7	—
»	Pola	2	—	3	—
»	Sesana	10	3	51	7
»	Tolmino	2	—	9	—
»	Trieste	4	5	5	18
»	Volosca	1	—	2	—
Venezia Triden.	Bolzano	1	—	2	—
»	Borgo	9	—	35	4
»	Riva	5	—	5	—
»	Rovereto (città)	1	—	1	—
»	Rovereto	4	2	10	16
»	Silandro	11	—	67	4
»	Tione	1	4	1	9
»	Trento (città)	1	—	3	—
»	Trento	2	—	5	2
		84	19	347	119
Rogna					
Venezia Giulia	Parenzo	1	1	1	1
»	Sesana	2	—	2	—
Venezia Trident.	Borgo	1	—	1	—
»	Trento	1	—	1	—
		5	1	5	1
Malattie infettive dei suini.					
Venezia Giulia	Parenzo	1	—	1	—
Venezia Trident.	Bolzano	2	—	2	1
»	Borgo	4	—	8	—
»	Bressanone	1	1	1	1
»	Merano	1	—	1	—
»	Mezolombardo	5	—	6	—
»	Rovereto	1	—	5	—
»	Tione	3	2	3	3
»	Trento	4	1	12	1
		22	4	39	6
Rabbia.					
Venezia Trident.	Borgo	2	—	3	—
»	Rovereto	1	—	1	—
»	Trento	2	—	2	—
		5	—	6	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei Distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	3	3	3
Afta epizootica	19	103	466
Malattie infettive dei suini	9	26	45
Rabbia	3	5	6
Rogna	4	6	6
Vaiuolo ovino	—	—	—
Carbonchio sintomatico	—	—	—
Tubercolosi bovina	—	—	—
Colera dei polli	—	—	—

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AVVISO.

Giusta l'art. 1, ultimo capoverso, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con decreto Reale 22 novembre 1908, n. 693, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale del R. corpo del Genio civile approvati con decreto Ministeriale 15 dicembre 1921.

Gli eventuali reclami per rettifiche delle posizioni di anzianità dovranno essere presentati a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Roma, 14 febbraio 1922.

COMUNICATO.

Con decreto 4 febbraio 1922, n. 424, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato il nuovo perimetro della bonifica di Vampadore (provincia di Padova) quale risulta dalle corografie di data 31 maggio 1920 a firma dell'ing. P. L. Pomello.

Il comprensorio del Consorzio di Vampadore è esteso a comprendere tutte le proprietà incluse nel perimetro così modificato.

MINISTERO per l'industria e il commercio

AVVISO.

Nel fascicolo n. 3 del 15 febbraio anno corrente del Bollettino ufficiale per i servizi della marina mercantile sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione centrale della marina mercantile approvati con decreto Ministeriale 11 gennaio 1922.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 14 febbraio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	179 49	Dinari	—
Londra	91 30	Corone jugoslave	—
Svizzera	407 75	Belgio	172 75
Spagna	326 —	Olanda	7 80
Berlino	10 48	Pesos oro	17 50
Vienna	0 70	Pesos carta	7 65
Praga	39 10	New York	20 65

Oro . . . . . . 398 44.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	73 06	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	76 64	—

CONCORSI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Visto il R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 926;

Veduto il regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Veduto il R. decreto 13 febbraio 1921, n. 197, che sostituisce alcuni articoli del regolamento generale universitario.

Decreta:

Sono banditi i concorsi per professore straordinario:

a) nelle Facoltà di giurisprudenza:

1° alla cattedra di diritto e procedura penale nell'Università di Cagliari;

2° alla cattedra di economia politica nell'Università di Sassari;

b) nelle Facoltà di medicina e chirurgia:

1° alla cattedra di clinica ostetrica e ginecologica nell'Università di Sassari;

2° alla cattedra di chimica generale nell'Università di Sassari;

c) nelle Facoltà di lettere e filosofia:

1° alla cattedra di pedagogia nella R. Università di Messina;

d) nelle Facoltà di scienze:

1° alla cattedra di antropologia nella R. Università di Roma;

e) nelle Scuole di farmacia:

1° alla cattedra di chimica farmaceutica della R. Università di Cagliari;

f) nel R. Istituto tecnico superiore di Milano:

1° alla cattedra di costruzioni elettro-meccaniche.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 2 non più tardi del giorno 15 giugno 1922 e vi dovranno unire:

a) una esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera e in sei copie dei titoli e delle pubblicazioni che presentano, con indicazione del numero dei pacchi che si spediscono;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni: queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita legalizzato.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento e alla amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale in data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati, e fra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

Oltre le pubblicazioni possono essere presentate tavole, modelli, disegni e lavori grafici in genere.

In nessun caso sono accettate le bozze di stampa.

Le domande, le pubblicazioni e i documenti si intendono presentati in tempo utile, ove, da documenti rilasciati dagli uffici postali e ferroviari del Regno, risulti che essi sono stati spediti, se per posta, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine del concorso, se per ferrovia almeno 10 giorni prima della scadenza, e sempre che le domande con le pubblicazioni e i documenti relativi pervengano al Ministero non più tardi di 10 giorni dopo la scadenza del termine del concorso.

Le domande, coi titoli accademici, dovranno essere inviate al Ministero con piego separato, e sui pacchi o cassette contenenti le pubblicazioni, oltre all'indirizzo, dovrà essere indicato il cognome del concorrente e il concorso a cui prende parte.

Roma, 23 gennaio 1922.

Il ministro
CORBINO.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente.*